



## *Comune di Foggia*

# **REGOLAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

*(Delib. C.C. del 30.10.1998 n. 678 - Delib. C.C. del 08.04.1999 n. 41 - Delib. C.C. del 2.8.02.2000 n. 204)*

## **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **art. 1**

#### **Ambito e scopo del regolamento**

1. Il presente regolamento viene adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definite dal successivo art. 2, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca o decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il presente atto.
2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi ed aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante trae da tale utilizzazioni e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

### **art. 2**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:
  - a) per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
  - c) per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
  - d) per "regolamento", il presente Regolamento con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;

- e) per “suolo pubblico”, le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, con esclusione dei mercati coperti ed attrezzati, per i quali viene corrisposto il canone di locazione per l’uso dei posteggi di vendita (box/banco), nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

### **art. 3**

#### **Il Funzionario addetto al canone**

1. E’ Funzionario responsabile della gestione del canone il dipendente comunale designato dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio Patrimonio, per esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l’eventuale atto di concessione, previa acquisizione del parere favorevole del Comandante della Polizia Municipale e del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario, con esclusione delle funzioni di cui al comma precedente.
3. In particolare, il Funzionario comunale:
  - a) in caso di gestione diretta:
    - 1) cura l’istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
    - 2) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
    - 3) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
    - 4) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
    - 5) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione;
  - b) in caso di gestione affidata a terzi:
    - 1) cura l’istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
    - 2) verifica e controlla periodicamente l’attività svolta dal concessionario della gestione del canone, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabiliti nel capitolato d’appalto; compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

## **Titolo II**

# **OCCUPAZIONI E CONCESSIONI**

### **Capo 1°**

## **OCCUPAZIONI**

#### **art. 4**

#### **Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche**

1. Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche e i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e del presente regolamento.
2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strada situati all'interno del centro abitato individuabili a norma dell'art. 1, comma 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, con esclusione dei mercati coperti ed attrezzati, per i quali viene corrisposto il canone di locazione per l'uso dei posteggi di vendita (box/banco), e possono essere permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione comunque aventi durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno anche se ricorrenti.
4. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:
  - a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi, come, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazione sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e le pensiline, chioschi e le edicole, ecc.;
  - b) "annuali" quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
5. Le occupazioni temporanee di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque non superiore all'anno.
6. Ai fini dell'applicazione del canone:
  - a) sono considerati permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
  - b) sono considerate temporanee:
    - 1) le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

- 2) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
- c) Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

#### **art. 5**

##### **Occupazioni per l'esercizio del commercio**

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto .

#### **art. 6**

##### **Altre occupazioni**

1. Le occupazioni realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con cavi, condutture, impianti o qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi; comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. La concessione per occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata sia ai singoli operatori, sia a cooperative o associazioni di operatori, se costituite. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7, comma 6.
6. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di decoro dei luoghi, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture che non siano mantenute in buon stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

### **Capo 2°**

## **LA CONCESSIONE**

#### **art. 7**

##### **Richiesta di occupazione**

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, spazi ed aree pubbliche, di cui agli articoli del presente Regolamento, deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale "Servizio Patrimonio", che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda va redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e corredata da due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio Tecnico comunale e dal Comando della Polizia Municipale.

Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
  - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
  - c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
  - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire, con i relativi elaborati tecnici, e le modalità di uso dell'area;
  - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
  - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario e se richiesto dal Comune, con deposito di cauzione pari al 5% del canone annuo e comunque non inferiore al £. 20.000 e non superiore a £. 100.000;
  - g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
3. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
  4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, come per le occupazioni di cui agli artt. 5 e 6, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
  5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio.
  6. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale "Servizio Patrimonio", il quale provvede, per tramite il Servizio di Polizia Municipale, ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
  7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 15 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.
  8. Ogni domanda non può riguardare che una sola autorizzazione o concessione, salvo i casi in cui la stessa venga richiesta e rilasciata al proprietario di uno o più accessi ubicati nello stesso immobile.
  9. La domanda deve essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

## **art. 8**

### **Copie della determinazione di autorizzazione/concessione**

1. Del provvedimento di autorizzazione o concessione, verranno compilate cinque copie destinate rispettivamente :
  - a) agli atti dell'ufficio competente: Servizio Patrimonio;
  - b) al richiedente;
  - c) al Comando di Polizia Municipale;
  - d) all'Ufficio Tecnico Comunale;
  - e) all'ufficio o al concessionario incaricato della riscossione del canone, se la gestione è affidata a terzi.

## **art. 9**

### **Istruttoria della richiesta**

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale.
2. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.
3. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
4. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune.
5. Nel caso siano necessarie autorizzazioni/pareri comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono acquisite al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.
6. Ogni procedura di richiesta notizie ed altro sarà a cura dell'Ufficio che istruisce la richiesta.

## **art. 10**

### **Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale**

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente rilascia o nega la concessione dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7;
  - b) le condizioni, se necessario, di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
  - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
  - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dal successivo art. 13.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.

5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in danaro o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
  - a) l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
  - b) dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Lo svincolo del deposito cauzionale, a domanda del concessionario, è subordinato al nulla osta del Responsabile del Servizio.

#### **art. 11**

##### **Titolarietà della concessione**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, che, in caso di accoglimento, fatta eccezione per il caso di cui al successivo comma 4, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.
4. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un immobile munito di passo carraio; fermo restando l'obbligo di comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

#### **art. 12**

##### **Rinnovo e disdetta della concessione**

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo, allegando copia dell'avvenuto versamento del canone.
3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 15 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga, allegando copia dell'avvenuto versamento del canone.
4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2.
5. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

### **art. 13**

#### **Obblighi del concessionario**

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
  - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, o a personale della ditta concessionaria l'atto che autorizza l'occupazione;
  - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
  - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate; in mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 10;
  - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

### **art. 14**

#### **Modifica, sospensione e revoca della concessione**

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.
4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.
5. Alla restituzione provvede il medesimo funzionario comunale che ha revocato la concessione.
6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

### **art. 15**

#### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:
  - a) qualora, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
  - b) per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione o di eventuali diritti dovuti;
  - c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;



- d) per violazione delle norme di cui all'art. 11, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
  - e) per uso improprio o diverso dalla occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
  - f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
  3. Sono causa di decadenza della concessione:
    - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
    - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
  4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

#### **art. 16**

##### **Limiti delle occupazioni**

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.
2. Fuori dai centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.
3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2.
4. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.
5. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada, con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.
6. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

#### **art. 17**

##### **Uso dell'area concessa**

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.
2. Il concessionario deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari

atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

#### **art. 18**

##### **Occupazione abusive**

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
  - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
  - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive è applicata la sanzione di cui all'art. 37, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3; comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale.
7. L'irrogazione della sanzione non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dal nuovo Codice della strada da altra previsione normativa.
8. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al successivo art. 37, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone e salvo il diritto di regresso.
9. In caso di gestione del servizio a terzi, l'affidatario è tenuto a segnalare le occupazioni di cui al comma 1 del presente regolamento al servizio di Polizia Municipale ed al Responsabile del Servizio Patrimonio.

### **Titolo III**

## **ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

#### **art. 19**

##### **Istituzione ed oggetto del canone di concessione**

L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa e ciò, a

prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.

1. Sono esclusi dalla previsione di cui al comma precedente, i mercati coperti ed attrezzati, per i quali viene corrisposto il canone di locazione per l'uso dei posteggi di vendita (box/banco).
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e termini di legge.
3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

#### **art. 20**

##### **Criteri per la determinazione della tariffa del canone**

1. La tariffa del canone è determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:
  - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
  - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
  - c) durata della occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la misura di tariffa è determinata sulla base di quella ordinaria prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta al 50 per cento.
3. Le tariffe saranno rivalutate annualmente, in base all'indice ISTAT, dei prezzi al consumo rilavati al 31 dicembre dell'anno precedente (modifica apportata con Delib. C. C. 204/2000)
4. Le tariffe possono essere variate con provvedimento della Giunta Comunale, nei termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **art. 21**

##### **Classificazione delle strade**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero di due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dalla Giunta Comunale ed è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio e negli albi circoscrizionali ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

## **art. 22**

### **Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone**

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato.
2. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
3. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti, la superficie delle sporgenze è commisurata separatamente rispetto all'area sottostante, sempreché si determini una tariffa base diversa per le tende, rispetto a quella per l'occupazione del suolo.
4. Ai fini della commisurazione della occupazione si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
5. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
6. La superficie eccedente i 1.000 mq., sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

## **art. 23**

### **Occupazione permanente. Disciplina e tariffe**

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale a carico dell'utente.
2. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa che per l'anno di prima applicazione è così stabilita:
  - a) occupazione di suolo comunale: lit. 75.000 al mq prima categoria e lit. 68.000 in seconda categoria;
  - b) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta al 70 %; (modifica apportata con Delib. C. C. 41/99)
  - c) Occupazione con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta del 70%;
  - d) Per gli accessi carrabili, la tariffa di cui al comma 1 è ridotta al 50%;
  - e) In caso di accessi carrabili con divieto di sosta la tariffa di cui comma 1 è aumentata del 10%;
  - f) Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune il canone è commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati ed è ridotto del 20% se la concessione è rilasciata a cooperativa o associazione di operatori, come previsto dal precedente art. 6.
3. Il coefficiente moltiplicatore di valutazione del beneficio economico, attribuito alle specifiche attività esercitate dal concessionario, connessa alla categoria di appartenenza dell'occupazione applicabile alle tariffe di cui al presente articolo, è così determinato nell'allegato "A".

#### **art. 24**

##### **Accessi carrabili o pedonali: criteri di determinazione della superficie**

1. Sono considerati accessi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietre od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. Sono considerati accessi pedonali quelle aree di transito identificabili da manufatti, porte portoni, cancelli ecc., intese a permettere l'accesso dei pedoni alla proprietà privata, che palesemente non consenta l'utilizzo del medesimo come carrabile.
3. Gli accessi carrabili devono essere individuati, a cura dell'intestatario, con l'apposito segnale, previa autorizzazione del Comune.
4. Il segnale deve essere determinato secondo quanto previsto dal vigente codice della strada, e deve contenere l'indicazione del numero dell'autorizzazione, e la data del rilascio della stessa.
5. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.
6. Il canone per gli accessi pedonali è commisurato alla superficie occupata risultante dall'apertura dei medesimi per la profondità del marciapiede o del manufatto. Per i soli accessi carrabili si considera una profondità "convenzionale" pari a metri lineari uno.
4. Per gli accessi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone va determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9; l'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
5. Sono esclusi dal canone gli accessi dei portoni e dei garage che si aprono direttamente sulla pubblica via, cioè nei casi in cui la banchina stradale sia inesistente.
6. La tariffa è parimenti ridotta del 55% per gli accessi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che sulla base di elementi di carattere oggettivo risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o qualsiasi altro rapporto.
7. Per gli accessi carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione dei carburanti, il canone è ridotto del 65%.

#### **art. 25**

##### **Occupazioni temporanee – discipline e tariffe**

1. Per le occupazioni temporanee il canone è commisurato alla effettiva superficie occupata ed è graduato, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 21, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
2. Il canone si applica, in relazione alle ore di effettiva occupazione, con fascia oraria fino a 12 ore non frazionabili, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
  - a) occupazione di suolo comunale: lit. 7.000 al mq. in prima categoria, lit. 6.000 in seconda categoria.
  - b) occupazione di suolo comunale per fascia oraria fino a 12 ore riduzione 50%;
  - c) occupazione di suolo comunale di durata non inferiore a 15 gg. la tariffa è ridotta del 30%;

- d) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: la tariffa di cui alla lettera "a" è ridotta del 70%;
  - e) occupazione con tende e simili la tariffa è ridotta al 30%.
3. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita dei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime:
- a) riduzione 50% per le occupazioni realizzate da produttori agricoli, che vendono direttamente il loro prodotto, venditori ambulanti e pubblici esercizi;
  - b) riduzione 50% per attività edilizia;
  - c) riduzione 80% per occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
  - d) per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico realizzate su aree a ciò destinate dal comune, la tariffa è pari a quella della lettera "a", commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati ed è ridotta del 20% se la concessione è rilasciata a cooperativa o associazione di operatori, come previsto dal precedente art. 6.
4. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% previo versamento anticipato del canone dovuto.
5. In occasione di fiere e festeggiamenti con esclusione dei mercati e degli spettacoli viaggianti, la tariffa è aumentata del 50%.
6. Le misure di tariffa, determinate per ore e fasce orarie, non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a £. 250 al mq.

#### **art. 26**

##### **Occupazione del sottosuolo e soprassuolo. Disciplina**

1. Le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 27.
2. Il comune proprietario ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti.
3. Quando, però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

#### **art. 27**

##### **Criteri di determinazione del canone per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo**

1. Per le occupazioni comunali del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'articolo precedente, in prima applicazione il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari a lire 1.000 per utente.

2. Successivamente alla prima applicazione, la tariffa è determinata in misura del 50% di quella minima prevista per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. Per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 metri quadrati, è dovuto il canone annuo di £. 100.000 in prima categoria e di £. 50.000 in seconda categoria. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti al canone di occupazione di cui al precedente art. 23 ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.
5. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici di distribuzione dei tabacchi o altro e la conseguente occupazione del suolo e soprassuolo è dovuto un canone annuale di £. 30.000 in prima categoria e £. 20.000 per la seconda categoria.

#### **art. 28**

##### **Durata della occupazione**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui alla allegata tabella "A", ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa di cui all'art. 25.

#### **art. 29**

##### **Soggetto passivo**

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

#### **art. 30**

##### **Esenzioni**

1. Sono esenti del canone di concessione:
  - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da enti religiosi di culto ammessi nello stato;
  - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
  - c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
  - d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni per il commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazioni di spazi di servizio;
- i) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- j) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari di servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- k) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate
- ≠ *(lettera soppressa dalla Delib. C. C. 204/2000)*
- m) le occupazioni di cui all'art. 7, comma 6;
- n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali;
- p) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- q) le occupazioni permanenti e temporanee, di soprassuolo pubblico, con esclusione delle occupazioni con linee aree di cui all'art. 20, comma 2, e le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- r) gli accessi carrabili e pedonali destinati ai portatori di handicap.

## **Titolo IV**

### **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO**

#### **art. 31**

##### **Accertamento**

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.
2. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.
3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.



### **art. 32**

#### **Versamento per occupazioni permanenti**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti “annuali” è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l’anno di rilascio della concessione nel termine di 30 gg. dal rilascio della medesima.
2. Per le occupazioni permanenti “pluriennali”, il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d’anno comportanti il rilascio di una nuova concessione in sostituzione della precedente danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

### **art. 33**

#### **Versamento per occupazione temporanea**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio della concessione, in un’unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell’occupazione con le modalità previste nell’art. 29 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.
2. Per le occupazioni “ricorrenti”, di cui all’art. 4, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.
3. Tuttavia, per le occupazione di durata non inferiore ad un mese, su richiesta dell’interessato, può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50%.

### **art. 34**

#### **Norme comuni per il versamento**

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune (o del concessionario), intestato “COMUNE DI FOGGIA VERSAMENTO (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP”, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.
2. E’ ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat e similari), su apposito conto del Comune (o del concessionario), domiciliato presso una Agenzia di Istituto di credito avente domicilio nel territorio del Comune.
3. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
4. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/01, 30/04, 31/07 e 31/10), qualora l’ammontare del canone sia superiore a lire 500.000.

### **art. 35**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente e delle norme regolamentari.
2. Le spese per l’espletamento della procedura coattiva sono addebitate all’occupante debitore.
3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

**art. 36**  
**Rimborsi**

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3.
2. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
3. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del codice civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

**art. 37**  
**Sanzioni**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 50.000 a lire 150.000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 18 si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

**art. 38**  
**Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

**Titolo V**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**art. 39**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale,

- disciplinato dal Regolamento medesimo, fatta salva la riscossione di altri canoni di concessione già previsti con separati atti;
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
  3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

#### **art. 40**

#### **Disposizioni transitorie**

1. Il contratto in corso con la società a responsabilità limitata "MONDELLI DELMONTE con sede in Foggia, piazza C. Battisti n. 127, di cui alla deliberazione di G. C. n. 828 del 31.5.1996 e relativo contratto sottoscritto il 13 settembre 1996 - n. 5502 REP del 13.9.1996 per l'accertamento e la riscossione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche - TOSAP, è rinnovato per la stessa durata del contratto in corso, ai sensi dell'art. 44 della Legge n. 724 del 23.12.1994, anche per la gestione del Canone di concessione di cui al presente Regolamento, fatta salva la revisione delle condizioni contrattuali da concordare.
2. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali.
3. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da art. 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
4. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.
5. In prima applicazione si fa riferimento alla classificazione delle aree/strade di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 379 del 30.4.1994.

**(ALLEGATO "A")**

### **FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI**

(che danno luogo alla applicazione del canone con indicazione dei coefficienti moltiplicatori per specifiche attività)

	Coefficienti Moltiplicatori	
	1 <sup>a</sup> cat.	2 <sup>a</sup> cat.
1. Occupazioni permanenti:		
- passi carrabili;	1	1
- passi carrabili provinciali o comunali;	1	1
- passi carrabili inutilizzati o inutilizzabili;	1	1
- passo carrabile con divieto di sosta;	1	1
- accessi a raso;	1	1

- accesso a distributori carburanti;	1	1
- tende parasole fisse o retrattili;	1	1
- chioschi;	1,50	1,30
- colonnine scansaruote;	1	1
- fioriere;	1	1
- vetrine sporgenti su suolo;	1	1
- vetrine sporgenti sospese dal suolo;	1	1
- scalini e scalinate;	1	1
- botole e feritoie;	1	1
- insegne;	1	1
- impianti pubblicitari con palo;	1	1
- aree di parcheggio;	1	1
- occupazioni con autovetture ad uso privato;	1	1
- parcheggi taxi;	1	1
- occupazione varie suolo;	1	1
- pensiline;	1	1
- banderuole;	1	1
- occupazione dello spazio sopra e sottosuolo;	1	1
- condutture servizi pubblici;	1	1
- allacci ad impianti di erogazione;	1	1
- distributori di carburanti e chioschi;	1	1
- serbatoi di carburante;	1	1
- distributori di tabacchi o altri;	1	1
- seggiovie e funivie;	1	1
- lustriere o griglie;	1	1
- aree mercatali coperte o con strutture	1,50	1,30
- box mercati.	1,50	1,30

#### Coefficienti Moltiplicatori

Occupazioni temporanee:	1 <sup>a</sup> cat.	2 <sup>a</sup> cat
- banchi di vendita e simili nelle aree mercatali ed in altri luoghi pubblici;	1	1
- esposizioni merci all'esterno di negozi;	1	1
- ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione dei lavori edili e simili;	1	1
- cantieri;	1	1
- scavi e rinterri (comprese le occupazioni con mezzi operativi);	1	1
- spettacoli viaggianti e circensi;	1	1
- dehors;	1	1
- sedie, tavolini ed ombrelloni;	1	1
- mezzi pubblicitari amovibili;	1	1
- tende parasole sporgenti da bancarelle e simili.	1	1

# TARIFFE C.O.S.A.P.

## OCCUPAZIONE PERMANENTE

Tipo di occupazione	1 <sup>a</sup> cat.	2 <sup>a</sup> cat.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- suolo</li> <li>- spazi sovrastanti e sottostanti</li> <li>- tende</li> <li>- passi carrabili</li> <li>- passi carrabili con divieto di sosta</li> <li>- passi carrabili non utilizzati</li> <li>- passi carrabili costruiti direttamente dal Comune:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riduzione al 10% per la superficie eccedente mq. 9</li> </ul> </li> <li>- accessi distributori di carburante</li> <li>- autovetture da piazza:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ riduzione del 20% in presenza di cooperativa o associazione</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>£. 75.000</li> <li>£. 52.500</li> <li>£. 22.500</li> <li>£. 37.500</li> <li>£. 82.500</li> <li>£. 37.500</li> <li>£. 37.500</li> <li>£. 26.250</li> <li>£. 75.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>£. 68.000</li> <li>£. 47.600</li> <li>£. 20.400</li> <li>£. 34.000</li> <li>£. 74.800</li> <li>£. 34.000</li> <li>£. 34.000</li> <li>£. 23.800</li> <li>£. 68.000</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti erogatori pubblici servizi:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ in prima applicazione x utenza</li> <li>▪ a regime</li> </ul> </li> </ul>	<del>£. 1.000</del> £. 1.250 (modifica apportata con delib. C.C. 204/2000) £. 10.200	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- distributori di carburante: per ogni serbatoio autonomo + colonnine montanti di distribuzione carburante, acqua ed aria compressa + chiosco fino a mq. 4</li> </ul>	£. 100.000	£. 50.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>- distributori di tabacchi</li> </ul>	£. 30.000	£. 20.000

Alle suddette tariffe si applica il coefficiente moltiplicatore di valutazione economica attribuito alle specifiche attività connesse alla categoria di appartenenza dell'area come da prospetto "A" allegato.

## OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Tariffe	1 <sup>a</sup> cat.	2 <sup>a</sup> cat.
tariffa base giornaliera	£. 7.000	£. 6.000
- mercati, mercatini e pubblici esercizi:		
▪ riduzione 50%	£. 3.500	£. 3.000
▪ riduzione 30% oltre 15 gg.	£. 2.450	£. 2.100
▪ riduzione 50% in convenzione	£. 1.225	£. 1.050
- esercizi commerciali:		
▪ riduzione 30% oltre 15 gg.	£. 4.900	£. 4.200
▪ riduzione 50% in convenzione	£. 2.450	£. 2.100
- cantieri edili:		
▪ riduzione 50%	£. 3.500	£. 3.000
▪ riduzione 30% oltre 15 gg.	£. 2.450	£. 2.100
▪ riduzione 50% in convenzione	£. 1.225	£. 1.050
- spettacoli viaggianti:		
▪ riduzione 80%	£. 1.400	£. 1.200
▪ riduzione 30% oltre 15 gg.	£. 980	£. 840
▪ riduzione 50% in convenzione	£. 490	£. 420
- tende:		
▪ riduzione 70%	£. 2.100	£. 1.800
▪ riduzione 30% oltre 15 gg.	£. 1.470	£. 1.260
▪ riduzione 50% in convenzione	£. 735	£. 630

Le superfici relative agli spettacoli viaggianti si calcolano in ragione del 50% fino a 100 mq.; del 25% da 101 a 1.000 mq. e del 10% oltre i 1.000 mq.

Per tutti i tipi di occupazione che di fatto si protraggono oltre il termine consentito dall'atto di autorizzazione o di concessione, si applica la maggiorazione del 20% della tariffa.

Alle suddette tariffe si applica il coefficiente moltiplicatore di valutazione economica attribuito alle specifiche attività connesse alla categoria di appartenenza dell'area come da prospetto "A" allegato.

# TARIFFE C.O.S.A.P.

## OCCUPAZIONE TEMPORANEA

Tariffe	1 <sup>a</sup> cat.	2 <sup>a</sup> cat.
fascia oraria riduzione 50%	£. 3.500	£. 3.000
- mercati, mercatini e pubblici esercizi: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ riduzione 50%</li><li>▪ riduzione 30% oltre 15 gg.</li><li>▪ riduzione 50% in convenzione</li></ul>	£. 1.750 £. 1.225 £. 612,5	£. 1.500 £. 1.050 £. 525
- esercizi commerciali: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ riduzione 30% oltre 15 gg.</li><li>▪ riduzione 50% in convenzione</li></ul>	£. 2.450 £. 1.225	£. 2.100 £. 1.050
- spettacoli viaggianti: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ riduzione 80%</li><li>▪ riduzione 30% oltre 15 gg.</li><li>▪ riduzione 50% in convenzione</li></ul>	£. 700 £. 490 £. 245	£. 600 £. 420 £. 210
- tende: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ riduzione 70%</li><li>▪ riduzione 30% oltre 15 gg.</li><li>▪ riduzione 50% in convenzione</li></ul>	£. 1.050 £. 735 £. 367,5	£. 900 £. 630 £. 315

Le superfici relative agli spettacoli viaggianti si calcolano in ragione del 50% fino a 100 mq.; del 25% da 101 a 1.000 mq. e del 10% oltre i 1.000 mq.

Per tutti i tipi di occupazione che di fatto si protraggono oltre il termine consentito dall'atto di autorizzazione o di concessione, si applica la maggiorazione del 20% della tariffa.

Alle suddette tariffe si applica il coefficiente moltiplicatore di valutazione economica attribuito alle specifiche attività connesse alla categoria di appartenenza dell'area come da prospetto "A" allegato.